

Prot. n. 762091  
del 21 dicembre 2011

**OGGETTO:** Quesito in merito alla realizzazione di alcune strutture a servizio di aziende agricole in zone sottoposte ad ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua.

**Il Comune**, dopo aver premesso che il Comune non è ancora dotato di P.R.G. adeguato al P.P.A.R., pone due quesiti sulla possibilità di realizzare delle strutture a servizio dell'attività agricola, in zona agricola, in ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua, quindi ai sensi dell'art. 29 delle N.T.A. dello stesso P.P.A.R., in ordine ai quali si osserva quanto segue:

### 1° Quesito

Chiede se in tali ambiti possa essere realizzata “una struttura per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”.

L'art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R. stabilisce al comma settimo che all'interno degli ambiti provvisori di tutela da esso indicati “si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27”, ponendo poi, nei successivi due commi, delle specifiche prescrizioni di base transitorie e permanenti (sul valore delle stesse si veda quanto stabilito dall'art. 3 delle medesime N.T.A.).

L'art. 27 delle N.T.A. stabilisce, in proposito, che “negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate”, come definite nel terz'ultimo comma dell'articolo, è vietata, fra l'altro, “ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti” (comma quarto, lett. a).

Pertanto nelle aree assoggettate a tutela integrale ai sensi dell'art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R. non possono essere realizzati nuovi edifici, né ampliati edifici esistenti, ivi compresi quelli da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13;

### 2° Quesito

Chiede se in tali ambiti possa essere realizzata una “struttura leggera” a servizio dell'attività agricola.

Nel quesito non viene precisato che cosa significhi “struttura leggera”. Lo scrivente ritiene che si faccia riferimento a manufatti realizzati con elementi prefabbricati o comunque con materiali di facile e rapida installazione e smontaggio.

Se tali strutture sono provvisorie, si ritiene che possano essere realizzate nei predetti ambiti di tutela come viene spiegato nel parere espresso dal Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale in data [21/02/1990, prot. 249](#), che si allega in copia ed al quale si rimanda, essendo tutt'ora valido poiché i principi in materia non sono mutati come non sono mutate le prescrizioni del PPAR alle quali fa riferimento.

Se tali strutture non sono provvisorie ma permanenti e sono da considerare “edifici” o manufatti ad essi assimilabili, si ritiene che la loro installazione non sia possibile in tali ambiti, come spiegato sopra e nel parere espresso da questa P.F. “Urbanistica ed Espropriazione” in data [21/03/2011, prot. 156954](#), su richiesta **del medesimo Comune**, anch'esso allegato in copia ed al quale ugualmente si rimanda.